# 15/2022 PIANO DEL CONSUMATORE

# IL TRIBUNALE DI GENOVA

## **DECRETO**

# Il Giudice

visto il ricorso ex art. 12 bis l. 3/2012, proposto da **ALESSANDRO BERTORELLO**, nato a Genova il 6/6/1967, c.f. BRT LSN 67H06 D969Q, anche nella persona dell'amministratore di sostegno Avv. Marco BAGHINO del Foro di Genova, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania COLONELLO del Foro di Genova, presso il cui studio in Genova, Via XX Settembre34/4, è eletto domicilio come da procura in calce al ricorso;

#### rilevato:

- che ai fini della valutazione di convenienza ex art. 12 bis/4 L. 3/2012 dalla Nota dell'OCC del 20/12/2022 emerge che mediante l'attuazione del piano i chirografi, tra cui i due opponenti, verranno soddisfatti per il 27,41%;
- che in caso di alternativa liquidatoria:
  - la quota dell'immobile in comproprietà del ricorrente è valutata € 38.328,88;
  - da tale cifra andrebbe interamente detratto il credito ipotecario di circa €
    22.806, con un residuo di circa € 15.523;
  - da questo importo andrebbero detratti i privilegiati per € 2.318, con un residuo di € 13.205;
  - che con tale somma dovrebbero essere pagati anche i professionisti che hanno collaborato con il ricorrente, i cui compensi sono stati indicati in € 12.272.
    Detti crediti non più prededucibili in caso di rigetto dell'omologa –, sia che si considerino privilegiati sia che si considerino chirografari, ridurrebbero comunque la quota soddisfatta degli attuali crediti chirografi (pari a non meno di € 21.610,76 come da Nota di precisazione dell'OCC a pag. 4, peraltro indicati anche in € 24.620,76 nella medesima pag. 4) a meno del 27,41%;

**ritenuto** pertanto che, sulla base delle informazioni oggi disponibili, l'esecuzione del piano sia ragionevolmente più conveniente per il ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria, e segnatamente rispetto alla vendita forzata della quota immobiliare (anche eventualmente all'esito di un giudizio divisorio);

# rilevato altresì:

- che il piano soddisfa i requisiti previsti e richiamati dall'art. 12 bis/1 L. 3/2012 e che, allo stato degli atti, non risultano atti in frode ai creditori;
- che è stata depositata l'attestazione ai sensi dell'art. 9/2 del professionista nominato da questo Tribunale per la composizione della crisi, Avv. Giorgio FOSSA, attestante la veridicità dei dati e la fattibilità del piano;

## ritenuto:

- che sussistono i presupposti di cui all'art. 12 bis/3 L. 3/2012;
- che risulta escluso allo stato degli atti che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento;

## P.Q.M.

**omologa** il piano proposto da **ALESSANDRO BERTORELLO**, nato a Genova il 6/6/1967, c.f. BRT LSN 67H06 D969Q;

**nomina** liquidatore, per l'esecuzione del piano e dei pagamenti ivi previsti, il medesimo professionista già nominato OCC, Avv. Giorgio FOSSA;

dispone che, a cura del professionista nominato OCC e a spese del ricorrente, venga immediatamente pubblicato il presente decreto di omologazione, in forma integrale, sul sito internet <a href="http://www.tribunale.genova.giustizia.it">http://www.tribunale.genova.giustizia.it</a>, sezione pubblicità legale, con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato senza indugio, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate.

Genova, 29/12/2022.

Il Giudice Pietro Spera